

Prot. nr. 2583
Invio a mezzo PEC:
ram@pec.bancaditalia.it

Bellaria, 10 novembre 2017

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Milano, 53
00184 ROMA

Premessa

Si ringrazia la Banca d'Italia per la possibilità offerta ai sensi della legge 262/2005 di fornire osservazioni, commenti e proposte alle nuove disposizioni di vigilanza per le Banche di credito cooperativo (Bcc).

Le disposizioni poste in consultazione tengono conto delle profonde modifiche normative intervenute a seguito della riforma del credito cooperativo (Legge n. 49/2016) che ha previsto, al fine di rafforzare la solidità del comparto e di poter conservare la licenza bancaria da parte delle Bcc, l'obbligo di aggregazione delle stesse Bcc in gruppi bancari ampi e coesi caratterizzati da unità di direzione strategica e operativa sotto la guida di una capogruppo dotata di elevati requisiti patrimoniali e di *governance* e fornita di adeguati poteri di direzione, coordinamento e controllo acquisiti attraverso la stipula del contratto di coesione.

Inoltre, le nuove disposizioni, intervenendo sulla disciplina individuale applicabile alle singole Bcc ed allo scopo di fornire chiarezza e coerenza all'intero quadro normativo, tengono altresì conto delle norme secondarie emanate dall'Organo di vigilanza il 2 novembre 2016 in attuazione della suddetta riforma (19° aggiornamento della circolare Bankitalia n. 285 del 17 dicembre 2013).

Si esprime apprezzamento e condivisione per aver specificato, in modo chiaro ed inequivocabile, che i diritti amministrativi (diritto di intervento e di voto in assemblea), attribuiti ai soci finanziatori per mezzo del possesso delle azioni di finanziamento ex art. 150-ter del TUB, devono consentire di esercitare, in deroga al principio del voto capitario, un effettivo potere di monitoraggio della gestione della Bcc o il controllo della stessa (anche ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2) del codice civile).

Anche in virtù di talune convinzioni che si erano formate nel credito cooperativo, altrettanto apprezzamento e condivisione viene espresso per la specifica (seppur ovvia e coerente con il complesso delle norme bancarie e dei poteri attribuiti dall'art. 37-bis del TUB alle capogruppo dei gruppi bancari cooperativi) con la quale si chiarisce espressamente che nessuna Bcc può assumere partecipazioni o partecipare ad accordi da cui derivi il controllo, esclusivo o congiunto, della propria capogruppo o di una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale. Limite che, invece, non sussiste quando le Bcc, congiuntamente alla propria capogruppo, debbono acquisire il controllo di società strumentali del gruppo bancario cooperativo.

Credito Cooperativo 

RomagnaBanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico Società Cooperativa

Sede Legale: Corso Perticari 25/27 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC) - *Sede Amministrativa:* Via Camponè 409 - 47042 Sala di Cesenatico (FC)

Sede Amministrativa e Direzione Generale: Piazza Matteotti 8/9 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Tel. 0541.342711 - Fax 0541.342888 - www.romagnabanca.it - e-mail: info@romagnabanca.it - ABI 08852 - REA FO-400104 - C.F./P.IVA 04302260403

Iscritta all'Albo Banca d'Italia n. 8066 - Iscritta all'Albo delle Cooperative n. C119437 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo



Proposta di integrazione

Ragioni di ordine logico-sistematico inducono a proporre una integrazione che tenga conto dei poteri attribuiti dal TUB alla capogruppo di un gruppo bancario cooperativo e che riguarda le modifiche statutarie delle Bcc predisposte in accordo con la capogruppo e non nell'ambito della categoria.

L'insieme delle norme, primarie e secondarie, che disciplinano i poteri della capogruppo di un gruppo bancario cooperativo, nonché l'intervento del Governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, sul ruolo delle associazioni di categoria (vds. Considerazioni finali della relazione annuale, anno 2015), impongono di proporre l'integrazione del paragrafo che tratta le modifiche statutarie delle Bcc per specificare che le stesse (modifiche) saranno predisposte dalla capogruppo (e non, come appare dalla lettura della norma in consultazione, dalle associazioni di categoria). In effetti, lo stesso art. 37-ter, comma 3, del TUB, nel disciplinare la procedura che dovrà seguire la capogruppo per la costituzione del gruppo bancario cooperativo, prevedendo che le Bcc stipolino con la capogruppo il contratto di coesione e provvedano alle necessarie modifiche statutarie, non lascia spazio ad un ruolo preminente delle associazioni di categoria (libere organizzazioni alle quali nemmeno tutte le Bcc partecipano) sulle capogruppo dei futuri gruppi bancari cooperativi, le uniche che saranno deputate alla predisposizione e alla modifica degli statuti tipo delle singole Bcc ad esse affiliate.

Proposta specifica

A pag. 10, al paragrafo 5, "Modifiche statutarie e trasformazioni", ultimo capoverso, al fine di tenere conto delle norme che disciplinano i poteri della capogruppo di un gruppo bancario cooperativo (art. 37-bis del TUB) e la procedura di costituzione del gruppo bancario cooperativo (art. 37-ter del TUB), nonché del puntuale intervento del Governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle Considerazioni finali della relazione annuale 2015 sul ruolo delle associazioni di categoria, si propone la seguente formulazione (in corsivo le integrazioni/modifiche proposte):

"L'autorità competente valuta lo schema statutario tipo predisposto *dalla capogruppo* e le eventuali modifiche statutarie difformi dallo statuto tipo, avendo riguardo..."

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Corrado MONTI)